



## VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	PROVVEDITORI
Data	VENERDI' 14 DICEMBRE 2007
Ordine del giorno	1. Problematiche legate agli affidamenti c.d. <i>in house</i> , anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 25 settembre 2007 n. 322; 2. DURC; 3. Imposta di bollo; 4. Varie ed eventuali
Presenti	Paola Criscolo – Camera di Bologna Cristina Sandri – Camera di Ferrara Elena Tabanelli – Camera di Ravenna Cristina Berni – Camera di Reggio Emilia Maria Angela Lanzo – Camera di Rimini Daniele Morri – Camera di Rimini Cristina Perelli – Unioncamere E.R.
Assenti	Camere di Forlì-Cesena, Camera di Modena, Camera di Parma, Camera di Piacenza, Camera di Pesaro

### ANDAMENTO DEI LAVORI E POSIZIONI EMERSE

A) Problematica dell'*in house providing*. Con tale locuzione (letteralmente "gestione in proprio") si intende il modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi (erogazione di servizi, forniture, lavori) che le P.A. adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero mercato.

L'avv. Perelli ha distribuito ai partecipanti al gruppo copia del materiale relativo al punto 1. all'O.d.G. In particolare, per facilitare la discussione è stata fornita copia dell'art. 13 del D.L. 223/2006, nonché del parere del Consiglio di Stato n. 322/2007, di un estratto del Sole 24 ore e della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 140/2007.

La problematica nasce dalla vicenda "Teckal" risolta dalla Corte di Giustizia europea con sentenza 18 novembre 1999: la Corte stabilì che laddove "l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi (affidatario: n.d.r.) un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano" è esclusa l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di procedure di individuazione dei concessionari, in quanto in tali casi i soggetti affidatari erano da ritenersi organismi di diritto pubblico (data – approssimativamente – la loro natura di organi della P.A.) operanti al di fuori del libero mercato.

Due, pertanto, i criteri cumulativi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria atti a giustificare la sottrazione di un servizio all'ambito di operatività delle regole dell'evidenza pubblica: la circostanza che l'affidamento abbia luogo in favore di soggetti che, sebbene giuridicamente distinti dall'amministrazione aggiudicatrice, costituiscano elementi del sistema che a tale

amministrazione fanno capo essendo soggetti a **controllo analogo**, e il fatto che il destinatario dell'appalto svolga la parte più importante della **propria attività** in favore dell'amministrazione o delle amministrazioni che la controllano.

L'art. 13 del decreto Bersani pare sia applicabile anche alle Camere di Commercio, in quanto le stesse, nel sopra citato espresso dal parere del Consiglio di Stato n. 322 in data 25 settembre 2007, vengono qualificate come enti pubblici locali avendo un'estensione territoriale locale e come tali devono essere assoggettate alla norma.

Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 140 citata, ha applicato l'art. 13 alle società partecipate dalla Regione Lombardia.

La problematica degli affidamenti *in house providing* è interessante sotto il profilo degli affidamenti a Infocamere ed alle società del sistema camerale.

In sintesi, per gli affidamenti ad Infocamere è necessario inserire nel provvedimento:

- 1) l'art. 19, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006 laddove parla di "diritto esclusivo";
- 2) il riferimento alla nota trasmessa da Unioncamere Italiana in data 8 maggio 2007;
- 3) il concetto del controllo analogo;
- 4) il concetto dell'attività svolta a favore dell'Ente che la controlla.

B) Conferimento degli incarichi. La problematica è stata affrontata a seguito dell'entrata in vigore nel nostro ordinamento dell'art. 32 del decreto Bersani, che è intervenuto a modificare l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Tra le Camere presenti alla riunione, Ravenna e Rimini sono risultate essere le uniche ad aver adottato un atto regolamentare, che l'avv. Perelli nei giorni immediatamente successivi alla riunione ha provveduto a trasmettere per mail ai partecipanti.

C) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Dopo ampia discussione, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno stabilito che la presentazione del DURC è necessaria ai fini dell'ammissibilità alle gare, mentre – non essendo a tutt'oggi ancora entrato in vigore il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dal comma 34 dell'art. 35 del decreto Bersani – la presentazione del DURC non è necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore.

La riunione si è conclusa alle ore 13.00.

Bologna, 22 febbraio 2008

Firma referente Unioncamere E.R.  
Cristina Perelli